



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI **INGEGNERI**



**MODALITÀ DI ISCRIZIONE
ALL'ELENCO NAZIONALE CERTIFICATO
DEGLI INGEGNERI BIOMEDICI E CLINICI**

DI CUI ALL'ART. 10, COMMA 1, DELLA LEGGE 11 GENNAIO 2018, N.3

MODALITÀ DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO NAZIONALE CERTIFICATO DEGLI INGEGNERI BIOMEDICI E CLINICI DI CUI ALL'ART. 10, COMMA 1, DELLA LEGGE 11 GENNAIO 2018, N.3

Di seguito si forniscono le informazioni sulle modalità operative per la presentazione della domanda di iscrizione all'**Elenco nazionale certificato degli Ingegneri biomedici e clinici** di cui all'art. 10, comma 1, della Legge 11 gennaio 2018, n.3.

Tali modalità operative si conformano al Decreto del Ministero della Giustizia 27 febbraio 2020 n. 60 - Regolamento recante l'individuazione dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco nazionale certificato degli ingegneri biomedici e clinici (...), nonché al Regolamento recante le modalità di iscrizione volontaria all'Elenco nazionale certificato degli Ingegneri biomedici e clinici e al Regolamento recante le procedure di certificazione delle competenze per l'iscrizione volontaria all'Elenco nazionale certificato degli Ingegneri biomedici e clinici adottati dal CNI nella seduta dello scorso 24 giugno 2020 (si veda Circolare CNI del 2 novembre 2020 n. 626/XIX Sess./2020).

Requisiti di iscrizione all'Elenco nazionale certificato

a) **Ingegneri con Laurea magistrale o specialistica in Ingegneria biomedica iscritti alla Sezione A dell'Albo professionale**

Possono presentare domanda di iscrizione, **alla Sezione A dell'Elenco nazionale certificato**, gli Ingegneri validamente iscritti alla sezione A dell'Albo nei settori dell'Ingegneria industriale o dell'Ingegneria dell'informazione e che risultino in possesso di un titolo di laurea magistrale nella classe LM-21 di cui al Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca del 22 ottobre 2004, n.270 o di laurea specialistica nella classe 26/S, di cui al Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca del 3 novembre 1999, n. 509 in Ingegneria biomedica, ovvero, di laurea in Ingegneria biomedica conseguita precedentemente all'entrata in vigore del Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca del 3 novembre 1999, n. 509

b) **Ingegneri con Laurea magistrale o specialistica in uno dei settori dell'Ingegneria industriale o dell'Informazione iscritti alla Sezione A dell'Albo professionale**

Possono presentare domanda di iscrizione alla **Sezione A dell'Elenco nazionale certificato** gli Ingegneri validamente iscritti alla sezione A dell'Albo nei settori dell'Ingegneria industriale o dell'Ingegneria dell'informazione e che risultino in possesso di un titolo di laurea magistrale di cui al D.M 22 ottobre 2004, n 270 o di laurea specialistica di cui al D.M. 3 novembre 1999, n. 509 in materie che consentono l'iscrizione alla Sezione A dell'Albo nei settori dell'Ingegneria industriale o dell'Ingegneria dell'informazione, ai sensi dell'art. 45, del DPR 5 giugno 2001, n. 328, ovvero in possesso di un titolo di Laurea in Ingegneria conseguita precedentemente all'entrata in vigore del Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca 3 novembre 1999, n. 509 ed abbiano acquisito una certificazione delle competenze in materia di ingegneria biomedica e clinica ai sensi dell'art. 5 del DM 27 febbraio 2020.

c) **Ingegneri iuniores con laurea di primo livello in uno dei settori dell'Ingegneria industriale o dell'Informazione iscritti alla Sezione B dell'Albo professionale**

Possono presentare domanda di iscrizione alla **Sezione B dell'Elenco nazionale certificato** gli Ingegneri iuniores validamente iscritti alla sezione B dell'Albo nei settori dell'Ingegneria industriale o dell'Ingegneria dell'informazione, che risultino in possesso di un titolo di laurea di primo livello nelle classi L-8 (Ingegneria dell'informazione) e L-9 (Ingegneria industriale) di cui al Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n .270 o di laurea di primo livello nelle classi 9 (Ingegneria dell'Informazione) e 10 (Ingegneria industriale) di cui al Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 3 novembre 1999, n. 509 ed abbiano acquisito una certificazione delle competenze in materia di ingegneria biomedica e clinica ai sensi dell'art. 5 del D.M. 27 febbraio 2020.

Certificazione delle competenze

Gli iscritti all'Albo di cui ai precedenti punti b) e c), per poter essere iscritti all'Elenco nazionale certificato degli Ingegneri biomedici e clinici devono certificare le proprie competenze Ingegneria biomedica e clinica in conformità allo schema di "Ingegnere esperto in Biomedica", secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024, attraverso l'Agenzia CERTing (www.certing.it). Maggiori informazioni in merito alla certificazione delle competenze possono essere reperite al link <https://certing.it/Certificazioni/biomedica/>, mentre il Regolamento tecnico per la certificazione dell'Ingegnere esperto in Biomedica può essere scaricato al seguente link:

<https://certing.it/wp-content/uploads/2020/09/RT-ingegnere-esperto-inbiomedica.pdf>

Modalità di presentazione delle domande di iscrizione all'Elenco nazionale

Il CNI gestirà le procedure di iscrizione all'Elenco nazionale certificato degli ingegneri biomedici e clinici con il supporto strumentale della Fondazione CNI. La Fondazione ha implementato una piattaforma informatica per la gestione dell'Elenco nazionale certificato degli Ingegneri biomedici e clinici e delle procedure di iscrizione ad esso. Fino alla completa integrazione di tale piattaforma con la Segreteria CNI, gli Iscritti all'Albo professionale che intendano iscriversi all'Elenco nazionale certificato degli ingegneri biomedici e clinici dovranno presentare l'istanza al seguente indirizzo mail di posta elettronica certificata elencobiomedici-clinici@ingpec.eu. L'istanza dovrà essere presentata utilizzando i moduli allegati al presente documento (uno per la richiesta di iscrizione alla Sezione A e l'altro per la richiesta di iscrizione alla Sezione B dell'Elenco) scaricabili dal sito del CNI all'indirizzo <https://www.cni.it/ingegneribiomedici-e-clinici>

Tempi di accettazione delle istanze di iscrizione all'Elenco nazionale certificato degli ingegneri biomedici e clinici

Ai sensi dell'articolo 3, commi 1, 2 e 3 del Regolamento recante le modalità di iscrizione volontaria all'Elenco nazionale certificato degli Ingegneri biomedici e clinici, il CNI esaminerà l'istanza ed, una volta verificata la regolarità, provvederà a formalizzare l'iscrizione all'Elenco entro 30 giorni dalla ricezione della domanda. Eventuali richieste di integrazione o comunicazioni di diniego motivato della domanda di iscrizione saranno comunicate via pec all'iscritto entro il medesimo termine di 30 giorni.

Contributo annuale di iscrizione all'Elenco nazionale certificato degli ingegneri biomedici e clinici e modalità di pagamento

Il contributo annuale di iscrizione all'Elenco, previsto dall'articolo 3, comma 4 del citato Regolamento recante le modalità di iscrizione volontaria all'Elenco nazionale certificato degli Ingegneri biomedici e clinici, **non è dovuto**.

Allegati:

- Regolamento approvato con delibera CNI del 24 giugno 2020
- Modulo domanda iscrizione sezione A dell'Elenco
- Modulo domanda iscrizione sezione B dell'Elenco